



# COMUNE DI FOLLINA

COLLINE DEL PROSECCO PATRIMONIO UNESCO

via Sanavalle n. 14 – 31051 - TV

tel. 0438 9733 – sito: [www.comune.follina.tv.it](http://www.comune.follina.tv.it)

mail: [segreteria@comune.follina.tv.it](mailto:segreteria@comune.follina.tv.it) pec: [segreteria@comunefollina.legalmail.it](mailto:segreteria@comunefollina.legalmail.it)

C.F. 84000810261 - P.IVA 00538080268



# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

## **Sommario**

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	
Art. 2 – FINALITÀ .....	
Art. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE .....	
Art. 4 – DESTINATARI .....	
Art. 5 – CALENDARIO E ORARI .....	
Art. 6 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO .....	
Art. 7 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ .....	
Art. 8 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE, ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA MINORI NON RIPRESI DALLE FAMIGLIE .....	
Art. 9 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE, RINUNCIA E VARIAZIONE .....	
Art. 10 – SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO .....	
Art. 11 – COMPORTAMENTO E SANZIONI .....	
Art. 12 – CONTRIBUZIONE PER L’UTENZA .....	
Art. 13 – NORME FINALI .....	

#### **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico fornito agli alunni che frequentano le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado del Comune di Follina.

#### **Art. 2 – FINALITÀ**

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.

#### **Art. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE**

Il servizio di trasporto scolastico è assicurato dal Comune di Follina che vi può provvede anche mediante affidamento a soggetto esterno qualificato, nel rispetto dei principi di economicità, di efficienza ed efficacia e con le modalità previste e consentite dalla legge.

#### **Art. 4 – DESTINATARI**

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni iscritti alle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado presenti nel territorio comunale, residenti nel Comune di Follina, fatta eccezione per quelli che hanno residenza in Follina capoluogo.
2. Nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, la modalità di formazione della graduatoria degli ammessi al servizio e dell'eventuale lista di attesa è effettuata considerando la distanza tra "il domicilio dell'alunno e la sede scolastica". La distanza viene misurata in linea d'aria su "Google Maps".
3. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche gli alunni iscritti alle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado presenti nel territorio comunale, non residenti nel Comune di Follina, recandosi presso le "fermate" ubicate nel territorio del Comune di Follina nel rispetto del piano annuale di cui al successivo art.6.

#### **Art. 5 – CALENDARIO E ORARI**

1. Il servizio è organizzato e disciplinato dal Comune, su indicazione delle singole scuole, compatibilmente con gli orari scolastici.
2. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti, il servizio di trasporto scolastico non è garantito.
3. I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà del Comune ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non possono dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti del Comune erogatore del servizio.
4. Il servizio può essere sospeso:
  - a) qualora il percorso risulti pericoloso su segnalazione degli autisti (per es. a causa di neve, ghiaccio, etc.);
  - b) nei casi di forza maggiore, quali ad esempio calamità naturali.

Nei casi di cui sopra il Comune dà tempestiva notizia al Dirigente Scolastico che provvede ad informare gli utenti fruitori del servizio.

## **Art. 6 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO**

1. L'ufficio comunale preposto e il soggetto esecutore del servizio predispongono ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico sulla base degli orari e dei percorsi dell'anno precedente. Il Piano viene aggiornato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione al servizio, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi.
2. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi. La programmazione dei percorsi deve comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
3. Il piano annuale può essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'art.3 del presente regolamento.
4. Il piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico, non possono pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

## **Art. 7 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ**

1. I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel piano annuale di cui al precedente art. 6 e sono individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal seguente regolamento.
2. La famiglia è tenuta ad accompagnare e riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.
3. Il Comune non si assume nessuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
4. Il soggetto esecutore del servizio è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dallo scuolabus.
5. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta scesi alla fermata stabilita alla presenza degli accompagnatori (salva la delega di cui all'art. 19 bis, D.L. 148/2017) l'attraversamento della strada non può costituire onere a suo carico.
6. È dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come stabilito al successivo art. 8.

## **Art. 8 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE, ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA MINORI NON RIPRESI DALLE FAMIGLIE**

1. Sugli scuolabus possono essere trasportati promiscuamente alunni delle scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
2. L'ammissione al servizio di trasporto è comunque subordinata all'assunzione dell'impegno dei familiari a garantire l'accompagnamento ed il prelievo del/la proprio/a figlio/a alla fermata di riferimento per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale.
3. I genitori degli alunni trasportati hanno l'obbligo di ritirare il/la proprio/a figlio/a alla fermata dello scuolabus, o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta, inclusa nel modulo di iscrizione al servizio predisposto dall'Ufficio comunale competente.

4. Nel caso in cui al momento previsto per la discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun familiare o suo delegato, l'alunno/a verrà accompagnato/a presso adeguata struttura, che sarà annualmente individuata a cura del competente ufficio comunale. I costi per la custodia del minore saranno a carico delle rispettive famiglie.

5. È prevista la sospensione dal servizio qualora, per più di tre volte e senza giustificato motivo, che dovrà comunque essere tempestivamente comunicato al competente ufficio comunale, i genitori, o i propri delegati, non provvedano al ritiro del minore alla fermata scuolabus di riferimento nell'orario stabilito.

6. Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado ammessi al servizio, al momento dell'iscrizione, i genitori potranno dare atto, per iscritto, che il proprio figlio è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabili del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata.

7. L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

#### **Art. 9 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE, RINUNCIA E VARIAZIONE**

1. Il genitore o il tutore che intende usufruire del servizio di trasporto presenta richiesta compilando, in ogni sua parte, apposito modulo predisposto dall'ufficio comunale competente. Al momento dell'iscrizione deve essere altresì sottoscritta la presa visione del seguente regolamento e l'esplicita accettazione dello stesso, in ogni sua parte.

2. Le domande di iscrizione vengono consegnate all'Ufficio competente del Comune entro il 31 luglio.

3. Il genitore od il tutore si impegna, sottoscrivendo il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento della salita e della discesa del bambino dallo scuolabus o, in alternativa, ad indicare altra persona adulta delegata a tale incombenza, impegnandosi, nel contempo, alla copertura di eventuali spese per la custodia del minore, nel caso di cui al precedente art. 7.

4. La richiesta ha validità per tutto l'anno scolastico. Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune eventuali variazioni di indirizzo o di quanto indicato nella richiesta o l'eventuale rinuncia al servizio.

5. Le domande presentate oltre il termine del 31 luglio o durante l'anno scolastico possono essere accolte soltanto in caso di disponibilità di posti sui mezzi di trasporto, senza arrecare pregiudizio alla ordinaria organizzazione del servizio.

6. Il Comune, una volta raccolti i moduli di iscrizione al servizio, provvederà a trasmetterli alla ditta appaltatrice.

#### **Art. 10 – SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. La compilazione del modulo di iscrizione di cui al precedente art. 9 comporta la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e più specificatamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità di discesa e salita dai mezzi, al pagamento delle eventuali spese per la custodia del minore non ripreso alla fermata stabilita.

2. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione di accettazione del regolamento non sono accettate.

## **Art. 11 – COMPORAMENTO E SANZIONI**

1. L'alunno/a sul mezzo deve mantenere un comportamento rispettoso. Non deve disturbare l'autista, non deve alzarsi dal posto assegnatogli, non deve arrecare danni alla vettura e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista dello scuolabus.

2. Qualora gli alunni non si attengono alle indicazioni impartite, non rispettino le regole date, si provvede nei loro confronti secondo la seguente procedura:

a) l'autista scuolabus fa pervenire all'ufficio comunale competente una relazione il più possibile dettagliata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;

b) il Responsabile dell'Ufficio comunale avvisa la famiglia dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta e preavvisa sulla possibilità, se il comportamento viene reiterato, della sospensione dal servizio;

c) qualora il comportamento dell'alunno/a si ripeta, dopo la prima suddetta segnalazione scritta, si comunica alla famiglia e al Dirigente Scolastico l'immediata sospensione dal servizio dell'alunno/a per un tempo determinato, che può essere quantificato in un minimo di tre giorni, fino ad un massimo di dieci giorni;

d) qualora il comportamento scorretto dell'alunno/a si ripeta dopo un primo periodo di sospensione erogata o il comportamento scorretto sia ritenuto tale da essere incompatibile con il servizio erogato (es. minacce e/o aggressioni) l'alunno viene immediatamente sospeso dal servizio per l'intero anno scolastico;

e) qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia è chiamata a rimborsarli.

3. La ditta appaltatrice è tenuta a controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza.

L'autista non può affidare ad altri la guida, non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, non può far salire sullo scuolabus persone estranee. Considerato, inoltre, che l'utenza del servizio è costituita da minori, l'autista deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.

4. L'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Nel qual caso chiede l'intervento delle forze della Polizia Municipale.

## **Art. 12 -CONTRIBUZIONE**

La contribuzione per l'adesione al servizio di trasporto scolastico è determinata, annualmente, dalla Giunta Comunale.

**Art. 13 – NORME FINALI** Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.